

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 14/10/2021

Esame del ricorso n. 0915601/2021 del 11/06/2021

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED] - [REDACTED] S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 14/10/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso che: in data 25/06/2020 aveva avanzato richiesta al resistente di rilascio di copia della documentazione contrattuale relativa a un mutuo stipulato in data 12/12/2012, e segnatamente 1) l'atto di mutuo, 2) il piano di ammortamento, 3) il prospetto di sintesi/capitolato delle condizioni economiche, 4) le polizze scoppio/incendio (frontespizio di adesione e condizioni di polizza); 5) eventuali polizze CPI; in difetto di riscontro nei novanta giorni previsti dall'art. 119, comma 4, TUB, in data 7/02/2021 aveva presentato reclamo lamentando la mancata evasione della richiesta ed insistendo per la produzione della documentazione richiesta; nel presente procedimento insiste nella richiesta.

Il resistente nelle sue controdeduzioni sostiene di aver concesso al ricorrente in data 12/12/2012 un mutuo ipotecario n. ****519 cointestato con altro soggetto e di essersi tempestivamente attivato, tramite la filiale ove è attivo il rapporto, per mettere a disposizione la documentazione richiesta, non reperibile agevolmente poiché risalente a parecchi anni addietro. Produce copia del contratto di mutuo ipotecario, il capitolato delle condizioni economiche, il piano di ammortamento, il documento di sintesi ed altri allegati del rogito; stessa documentazione ha inviato al ricorrente con pec dell'1/07/2021. Non allega documentazione relativa alle polizze poiché, a suo dire, la polizza incendio e scoppio è stata sottoscritta con una compagnia assicurativa scelta dal ricorrente e la polizza *Credit Protection Insurance* a copertura dei rischi vita, gravi infortuni e perdita dell'impiego "non essendo stato versato il premio per la componente danni causa



insolvenza lo stesso è stato restituito ad abbattimento del mutuo stesso poiché finanziato". Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso ovvero per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]

DIRITTO

La parte la documentazione prodotta dal resistente unitamente alle sue controdeduzioni, attinente al solo contratto di mutuo, non risulta allo stato evasa la richiesta del ricorrente di rilascio di copia delle polizze scoppio/incendio e CPI.

Per quanto concerne la polizza scoppio/incendio il resistente adduce che essa sarebbe stata sottoscritta dal ricorrente con una compagnia assicurativa di suo gradimento, evidenziando che tanto è previsto all'art. 6 del capitolato. Omette però di aggiungere che, sempre in base al medesimo art. 6 del capitolato, sarebbe stato pure in facoltà della resistente stipulare, sempre a spese del soggetto finanziato, l'assicurazione in proprio nome presso una società di propria scelta e che, in ogni caso, la polizza sarebbe rimasta depositata presso la banca.

Ne deriva che, comunque fosse stata stipulata la menzionata polizza, la relativa documentazione contrattuale dovrebbe essere nella disponibilità del resistente.

Venendo poi alla polizza a protezione del credito, quanto riferito dal resistente (ovvero che la polizza, pur stipulata, sarebbe stata annullata, poiché "non essendo stato versato il premio per la componente danni causa insolvenza lo stesso è stato restituito ad abbattimento del mutuo stesso poiché finanziato"), non è stato in alcun modo documentato ed, in ogni caso, non giustifica il mancato rilascio del relativo modulo di adesione.

Ne deriva che il resistente risulta ad oggi non aver ottemperato alla richiesta del ricorrente limitatamente ai moduli di adesione sottoscritti in relazione alle due polizze, mentre le rispettive condizioni generali di assicurazione non rientrano nel perimetro degli obblighi di rilascio derivanti dall'art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, TUB, in quanto non "*documentazione inerente a singole operazioni poste in essere*" con la banca (cfr. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 17564/2019, che esclude la documentazione assicurativa dagli obblighi di consegna, ad eccezione dell'adesione alla polizza).

Alla luce di tutto quanto sopra, il resistente è tenuto alla consegna dei moduli di adesione alle polizze assicurative connesse al finanziamento.]

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna dei moduli di adesione delle polizze assicurative connesse al finanziamento.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI